



ALLEGATO B alla Dgr n. 1915 del 28 ottobre 2013

SCHEMA DI CONTRATTO PER INCARICO DI CONSULENZA LIBERO PROFESSIONALE

(articolo 3, comma 2, del DPCM 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»)

Tra la **Regione del Veneto**, in persona del Dirigente Regionale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), Paola Noemi Furlanis, nata a _____ il _____, residente a _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279), incaricato con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

E

La dott.ssa Prof.ssa Veronica Vecchi, nata a _____ il _____, residente in _____, Via _____ - (codice fiscale _____ - P.I. _____),

Premesso che

la Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____ ha disposto di affidare alla dott.ssa Prof.ssa Veronica Vecchi, l'incarico di consulenza e assistenza, all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPCM 10 settembre 1999, e dell'art. 7 comma 6quater del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, per lo svolgimento di attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici e di partenariato pubblico-privato a supporto della Segreteria tecnica NUVV,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Conferimento di incarico di consulenza libero professionale.

La Regione del Veneto (di seguito: Regione) conferisce alla dott.ssa Veronica Vecchi (di seguito: Consulente) un incarico di consulenza libero professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPCM 10 settembre 1999, e dell'art. 7 comma 6quater del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, per assistenza all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), per lo svolgimento di attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici e di partenariato pubblico-privato a supporto della Segreteria tecnica NUVV.

Articolo 2 – Oggetto.

L'incarico conferito ai sensi dell'art. 1 ha ad oggetto l'espletamento delle seguenti attività di supporto:

- attività istruttoria in materia di valutazione degli investimenti pubblici, che prevedono anche lo studio delle convenzioni allegate ai progetti in partenariato pubblico-privato da sottoporre all'esame del NUVV;
- attivazione dell'help desk a favore degli enti pubblici del territorio regionale veneto;
- attività di consulenza per la riorganizzazione delle attività e competenze del NUVV della Regione Veneto.

Lo svolgimento delle suddette attività deve intendersi riferito a quanto di competenza della Regione del Veneto e potrà comportare la partecipazione a riunioni, incontri, anche pubblici, sopralluoghi, necessari per il corretto espletamento dell'incarico.

Rientrano nell'oggetto della consulenza tutte le altre attività di cui la struttura regionale avrà necessità relativamente alle problematiche legate alla materia di valutazione degli investimenti pubblici.

Articolo 3 – Decorrenza e durata.

L'incarico conferito ai sensi dell'art. 1 ha durata di dodici mesi e decorre dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24.12.2007, n. 244.

Alla scadenza del suddetto periodo il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Per eventi eccezionali o per cause di forza maggiore, non riferibili in alcun modo al medesimo soggetto esecutore, può essere disposta con decreto del dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). una proroga motivata del termine finale, senza oneri economici aggiuntivi per la Regione.

Articolo 4 – Modalità di espletamento.

L'attività è prestata dal Consulente con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'Amministrazione regionale, senza obblighi di osservanza di orario di ufficio e senza facoltà di utilizzare personale regionale per incombenze di qualsiasi natura. Il Consulente assicura la propria presenza costante presso la Segreteria NUVV dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incarico, tenendo conto della necessità di rapportarsi con continuità con i funzionari e dirigenti regionali preposti durante l'orario d'ufficio, e assicura la disponibilità ad eseguire i necessari sopralluoghi.

L'attività viene svolta in collaborazione e sotto il controllo del Dirigente Regionale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).

In nessun caso l'incarico conferito potrà comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la Regione.

Articolo 5 – Compenso.

A titolo di corrispettivo per l'attività prestata la Regione erogherà la complessiva somma di Euro 38.000,00, onnicomprensiva e al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, nonché di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività in questione.

Il compenso sarà erogato quadrimestralmente su presentazione d'idonea documentazione contabile e su presentazione di relazione quadrimestrale che attesti il lavoro svolto, previo benestare dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)..

L'ultima rata di erogazione del compenso è inoltre subordinata alla presentazione di relazione finale che attesti la conclusione dell'incarico.

Tutti i corrispettivi saranno assoggettati a ritenuta fiscale e, se dovuto, a contributo di legge al regime di previdenza.

La Regione non potrà erogare somme ulteriori a titolo di rimborso spese, rispetto a quelle previste nel presente articolo.

Articolo 6 – Proprietà, modalità di utilizzo e diffusione dei dati.

Gli elaborati prodotti restano di proprietà piena e assoluta della Regione la quale ha facoltà a suo insindacabile giudizio, di farne l'uso che riterrà necessario, come anche di introdurre tutte le variazioni e aggiunte che siano riconosciute necessarie.

Il consulente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione.

Articolo 7 – Inadempienze e revoca.

Qualora il Consulente non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive che verranno impartite dalla Regione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nell'espletamento dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per la Regione, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al soggetto incaricato sono dovute le competenze relative alle prestazioni fino a tale momento svolte.

Articolo 8 – Risoluzione e penale.

Eventuali inadempienze nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi, risultanti da oggettivi riscontri sulle attività svolte, anche interessanti il profilo qualitativo, consentiranno all'Amministrazione Regionale di apportare, con proprio motivato provvedimento, la riduzione del compenso pattuito.

Nel caso di gravi inadempienze, che possano compromettere la realizzazione dell'incarico, l'Amministrazione regionale ha facoltà di procedere, mediante adozione di motivato provvedimento, all'immediata risoluzione del rapporto in atto, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento effettivamente espletata dal consulente.

Il Consulente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata. Il recesso del consulente per altre cause comporta il pagamento di una penale di 500 Euro da corrispondere all'Amministrazione regionale.

Articolo 9 – Responsabilità e rischi.

La Regione Veneto è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al consulente nello svolgimento dell'attività connessa all'espletamento dell'incarico, a meno che tali danni siano causati da una condotta colposa del committente.

Articolo 10 – Dichiarazioni.

Il Consulente dichiara, per ogni conseguente effetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di non aver riportato alcuna condanna che comporti l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione come disposto dagli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato.

Si dà, altresì, atto che non risulta necessaria l'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 7, comma 7, della L. 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'articolo 5 della L. 17.1.1994, n. 47.

Articolo 11 - Informativa dati personali

Il Consulente dichiara di essere informato circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente atto e per il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, dandosi atto che gli stessi verranno trattati in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i).

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 12 – Registrazione e bollo.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico del Consulente.

Articolo 13 – Controversie.

In caso di controversie che dovessero insorgere e che non sia possibile comporre in via amministrativa è competente il Foro di Venezia.

Articolo 14 – Accettazione.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale degli obblighi, delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 15 - Disposizioni finali.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente contratto, composto di 15 articoli, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti in tre copie.

Venezia, _____

IL DIRIGENTE REGIONALE
U.P. Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)

IL CONSULENTE

Le parti danno esplicitamente atto dell'accettazione delle seguenti clausole del contratto: articoli 4, 7, 8, 10 e 11.

Venezia, _____

IL DIRIGENTE REGIONALE
U.P. Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)

IL CONSULENTE
